

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2015

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

LONGO PIETRO, REGGIANI, MASSARI, DI GIESI, CIAMPAGLIA, VIZZINI, NICOLAZZI, PRETI, RIZZI, CUOJATI, AMADEI, BELLUSCIO, MATTEOTTI, CORTI, SCOVACRICCHI, COSTI, FURNARI, MADAUDO, SULLO, ROMITA

Presentata il 23 settembre 1980

Nuove norme concernenti il limite massimo della retribuzione pensionabile ed imponibile e il divieto di cumulo per gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti

ONOREVOLI COLLEGHI! — Di fronte al ritardo con cui prosegue l'iter del progetto di riforma e di fronte alla fondata previsione di tempi ancora lunghi, abbiamo ritenuto di dover presentare un progetto di legge che, nell'ambito degli obiettivi generali della riforma, affronti immediatamente due problemi tra quelli più particolarmente urgenti e sentiti: il tetto massimo di pensione e il cumulo tra pensione e retribuzione e tra due trattamenti pensionistici.

È evidente che questi due problemi non esauriscono i grossi nodi che la riforma previdenziale dovrà sciogliere, ma riteniamo di doverne modificare la normativa vigente a stralcio della riforma perché, oltre che interessare centinaia di migliaia di pensionati, essa è fonte di grosse sperequazioni e di continua lesione di sacrosanti diritti che non è ulteriormente sopportabile.

Il limite massimo della retribuzione pensionabile per i pensionati a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti è infatti fermo fin dal lontano 1968 all'importo lordo di 12.600.000.

L'importo di 12.600.000 era stato fissato in un'epoca in cui ben poche retribuzioni superavano tale importo ed era comunque tale da garantire la stragrande maggioranza dei lavoratori le cui retribuzioni molto difficilmente superavano tale importo.

Purtroppo la cristallizzazione del « tetto » di fronte alla perdita di potere di acquisto, che la nostra moneta ha dovuto registrare soprattutto negli ultimi anni, ed alla lievitazione delle retribuzioni, ha provocato danni incalcolabili per tutti coloro che hanno ottenuto una pensione sproporzionatamente inferiore a quella che sarebbe loro spettata.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Se poi si considera che i contributi previdenziali sono stati calcolati e versati in relazione a quanto effettivamente percepito non si può non essere d'accordo con le legittime reazioni degli interessati.

A tale situazione vuole ovviare il presente progetto di legge.

Considerato, pertanto, sostanzialmente equo l'importo a suo tempo fissato, riteniamo che esso avrebbe dovuto essere aggiornato annualmente in relazione all'incremento del costo della vita in modo da poter, sia pure in parte, tenere agganciato l'importo fissato alla lievitazione delle retribuzioni.

Pertanto se a partire dall'anno 1971 noi avessimo rivalutato il tetto sulla base delle percentuali di incremento del costo della vita, noi avremmo avuto le seguenti rivalutazioni del « tetto »:

Anni	Aumento carovita	Importo rivalutato
1971 . . .	4,8%	13.204.800
1972 . . .	4,7%	13.825.425
1973 . . .	5,5%	14.585.823
1974 . . .	9,8%	16.015.233
1975 . . .	1,3%	18.097.212
1976 . . .	6,9% + 235.248	14.581.168
1977 . . .	5,1% + 294.840	20.874.647
1978 . . .	9,2% + 341.744	23.136.858
1979 . . .	2,9% + 423.358	24.231.184
1980 . . .	2,9% + 620.750	25.554.638

Da un esame dei massimali così calcolati si evince, in effetti, che la perdita del potere di acquisto della moneta in termini reali è stata ben più consistente e che le retribuzioni hanno lievitato in misura percentuale maggiore di quella presa a base per il calcolo di rivalutazione del tetto.

I contributi versati dagli assicurati, la cui retribuzione era superiore al tetto predetto, sono stati calcolati su retribuzioni molto più alte non solo del massimale vigente, ma anche in alcuni casi di quello risultante dalla riportata tabella.

Occorre quindi rimediare e ripagare, sia pure in parte e sia pure in ritardo, ai danni che una norma ingiusta ha prodotto.

Per questo motivo noi proponiamo che il vigente massimale sia rivalutato, a partire dal 1° gennaio 1971, di una percentuale pari all'incremento del costo della vita applicato in via automatica alle pensioni e con conseguente rivalutazione delle pensioni liquidate con decorrenza successiva a tale data.

Per ciò che riguarda la disciplina del cumulo tra pensione e retribuzione e tra più pensioni noi proponiamo l'approvazione, a stralcio del disegno di legge tuttora all'esame della Camera, dei due articoli dallo stesso contemplati, limitatamente agli iscritti dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Retribuzione massima pensionabile).

A decorrere dal 1° gennaio 1980 il limite massimo di retribuzione annua ai fini della determinazione delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti della assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti è fissato in lire 25.554.638.

L'importo di cui al comma precedente è annualmente rivalutato, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge, in base alla disciplina di cui all'articolo 10 della legge 3 giugno 1975, n. 160.

Gli importi di cui ai commi precedenti costituiscono anche il limite massimo della base imponibile per la determinazione dei contributi previdenziali ed assistenziali.

Per gli anni dal 1971 al 1979, il limite massimo di retribuzione pensionabile, per i soggetti di cui al precedente primo comma, è fissato negli importi di cui alla tabella allegata.

Le pensioni liquidate con decorrenza compresa tra il 1° gennaio 1971 e l'entrata in vigore della presente legge sono riliquidate, a richiesta degli interessati, sulla base dei limiti stabiliti nel presente articolo.

La richiesta va presentata a pena di decadenza entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

ART. 2.

(Disciplina del cumulo tra pensione e redditi da lavoro dipendente, autonomo, professionale e altri trattamenti previdenziali).

Le pensioni ai superstiti erogate dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, sono interamente

cumulabili con i redditi da lavoro dipendente e con i trattamenti di integrazione salariale e quelli ordinari e speciali di disoccupazione.

Salvo quanto disposto al successivo articolo 3 sono parimenti cumulabili con i redditi sopra indicati le pensioni dirette erogate dal regime indicato nel comma precedente di importo complessivamente non superiore al triplo del trattamento minimo vigente per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

Salvo quanto disposto nel successivo articolo 3, le pensioni dirette di importo complessivamente superiore al triplo del trattamento minimo, liquidate a carico del regime di cui al primo comma, sono soggette a trattenuta nei periodi in cui si cumulino con retribuzioni percepite alle dipendenze di terzi, e con tutte le prestazioni di integrazione salariale o di disoccupazione.

La trattenuta si calcola in misura pari al 40 per cento della quota di pensione eccedente il triplo del trattamento minimo.

La trattenuta non si applica nei casi di attività lavorativa svolta fuori del territorio nazionale ovvero nei casi dei rapporti di lavoro domestico ed agricolo.

In ogni caso, qualunque sia l'importo della pensione, la trattenuta non può superare la differenza tra i redditi di lavoro dipendente, ovvero tra i trattamenti previdenziali di cui al primo comma, e un importo corrispondente al trattamento minimo.

Ai fini dell'applicazione del divieto di cumulo di cui ai precedenti commi le pensioni e le retribuzioni si intendono al netto delle maggiorazioni e delle integrazioni per carichi di famiglia; agli stessi fini, dalle retribuzioni devono essere detratte anche le quote dovute per i tributi erariali e per contributi previdenziali ed assistenziali.

La trattenuta viene effettuata dai datori di lavoro qualora la pensione si cumuli con redditi da lavoro dipendente, dagli istituti previdenziali competenti quando si cumuli con le prestazioni di cassa integrazione guadagni e di disoccupazione.

ART. 3.

(Cumulo delle pensioni anticipate e di anzianità con la retribuzione).

Non sono compatibili e, se liquidate, non sono cumulabili con la retribuzione lorda percepita in costanza di rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi nel territorio nazionale — con esclusione del rapporto di lavoro domestico ed agricolo — le pensioni di anzianità e anticipate, anche se connesse con esodi volontari o, comunque, agevolati, erogate dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, e dagli ordinamenti integrativi, sostitutivi, esonerativi ed esclusivi della medesima e dalle gestioni speciali dei lavoratori autonomi. La incompatibilità cessa con il raggiungimento dell'età pensionabile.

Ai fini dell'applicazione del divieto di cumulo di cui al presente articolo, la pensione e la retribuzione si intendono al netto delle maggiorazioni e delle integrazioni per carichi di famiglia.

TABELLA

LIMITE MASSIMO DI RETRIBUZIONE PENSIONABILE

1971	L.	13.204.800
1972	»	13.825.425
1973	»	14.585.823
1974	»	16.015.233
1975	»	18.097.213
1976	»	19.581.168
1977	»	20.874.647
1978	»	23.136.858
1979	»	24.231.184